

STATUTO

MOLISE SVILUPPO - SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CAMPOBASSO CB VIA UGO
PETRELLA 14

Numero REA: CB - 112380

Codice fiscale: 90023160949

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-05-2006 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" a repertorio n. 69122 raccolta n. 18195

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1) - È costituita una Società Consortile per Azioni con la denominazione

"MOLISE SVILUPPO - Società Consortile per Azioni"

senza scopo di lucro e senza finalità di distribuzione di utili ai soci, a norma dell'art. 2615-ter del codice civile.

Articolo 2) - La Società ha sede in Campobasso.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello sopra indicato.

L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere, filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero.

Articolo 3) - La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2050; tale termine può essere prorogato per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

OGGETTO DELLA SOCIETA'

Articolo 4) - La Società consortile ha per oggetto la promozione di attività dirette allo sviluppo produttivo e occupazionale dell'area del Molise interno anche nel quadro delle risorse rivenienti dai fondi nazionali di cui alla legge n. 662/1996 e di sue successive modificazioni ed integrazioni e di altre leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, in via esemplificativa e non tassativa, potrà:

- individuare programmi di sviluppo che consentano opportunità di creazione di imprese;

- individuare, selezionare e valutare opportunità imprenditoriali e progetti di investimento per nuove attività nell'area del Molise interno;
- promuovere iniziative industriali, produttive a prevalente partecipazione privata volte a creare nuova occupazione, assorbendo prioritariamente i lavoratori risultanti eccedenti dai processi di ristrutturazione, con particolare riferimento a quelli ricadenti nell'area di crisi di Boiano;
- predisporre la progettazione di fattibilità tecnico-economica e finanziaria per progetti di sviluppo, per infrastrutture e nuove iniziative imprenditoriali e/o diversificazione e sviluppo di imprese esistenti;
- offrire servizi di assistenza e consulenza all'avvio di nuove iniziative, attraverso la valutazione degli aspetti di mercato, tecnici, economici e finanziari delle stesse;
- monitorare le iniziative stesse;
- orientare ed assistere le imprese nella individuazione ed utilizzazione di finanziamenti e contributi locali, regionali, nazionali e comunitari, anche fornendo servizi di assistenza per le relative istruttorie;
- stipulare, in qualità di intermediario professionale, apposite convenzioni a livello regionale, nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di strumenti di programmazione negoziata, sovvenzioni globali (o analoghi strumenti) destinati a cofinanziare iniziative industriali produttive nell'area, nonché le altre iniziative previste dalle delibere CIPE, svolgendo in tal caso attività di informazione e pubblicità;
- attività di istruttoria, valutazione e selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari; di gestione di controllo dell'impiego delle risorse assegnate e ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
- stipulare contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o incentivazione di iniziative produttive, con assunzione in via prioritaria di lavoratori risultanti eccedenti dal processo di ristrutturazione con particolare riferimento a quelli ricadenti nell'area di crisi di Boiano;

- erogare alle imprese finanziamenti anche infruttiferi o a tasso agevolato, nonché contributi a fondo perduto rivenienti da normative di incentivazione e sostegno regionali, nazionali e comunitarie;

- concorrere, istituire, predisporre corsi di formazione professionale finalizzati.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società Consortile potrà compiere direttamente o tramite terzi qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria necessaria o utile per il raggiungimento dell'oggetto sociale, nonché stipulare accordi di collaborazione con società e/o organismi di qualsiasi natura, di interesse per l'attività consortile.

La Società Consortile si avvarrà per la sua attività anche delle risorse finanziarie previste nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, ivi comprese le leggi n. 236/1993 e la legge 662/1996, ed eventuali successive modificazioni.

La società, in conformità alla legislazione vigente, potrà svolgere le attività relative all'oggetto sociale e tutte le operazioni ad esso connesse o strumentali.

La società può costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato è adottata dall'assemblea straordinaria e deve indicare quanto previsto dall'art. 2447 ter.

La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'art. 2436 c.c.

Articolo 5) - Possono essere soci della società:

- a) Enti pubblici territoriali;
- b) Società, imprese, enti pubblici anche economici privati;
- c) Associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali;
- d) Società consortili, consorzi ed associazioni costituite su iniziativa pubblica

e privata.

CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Articolo 6) - Il Capitale sociale è di euro quattrocentotremilacentosettanta virgola cinquanta (euro 403.170,50), ripartito in numero milletrecentosessantanove (1.369) azioni da euro duecentonovantaquattro virgola cinquanta (euro 294,50) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.

Articolo 7) - Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La qualità di socio, che è comprovata dall'iscrizione nel libro soci, comporta di per sé sola adesione all'atto costitutivo, al presente statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea anche anteriori all'acquisto di detta qualità.

Articolo 8) - Le azioni sono nominative.

Il socio che intende trasferire a terzi in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione delle azioni dagli stessi possedute, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi nel domicilio risultante dal libro soci, indicando il prezzo e le modalità di pagamento e, se vi è offerta di un terzo acquirente, il nominativo del terzo.

Il socio interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, deve comunicare al socio offerente la propria accettazione, precisando, altresì, ove così voglia, su quante azioni intenda esercitare la prelazione in caso di rinuncia di altri soci.

Qualora le accettazioni non corrispondano all'intero numero di azioni offerte ma a un numero inferiore, le accettazioni stesse saranno inefficaci.

Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la prelazione non venga esercitata o le accettazioni rese dai soci risultino inefficaci, il socio offerente sarà libero di trasferire le sue azioni ad altro soggetto avente i requisiti di

cui all'art. 5.

Articolo 9) - Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione al numero delle azioni possedute in conformità a quanto previsto dall'art. 2441 c.c.

L'offerta di opzione deve essere pubblicata sul registro delle imprese e il diritto di opzione potrà essere esercitato entro trenta giorni dalla pubblicazione stessa.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'opzione non venga esercitata, l'aumento di capitale potrà essere sottoscritto solo ed esclusivamente da soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5.

Articolo 10) - I versamenti sulle azioni, oltre il venticinque per cento (25%) sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni.

A carico dei soci, in ritardo nei pagamenti, verrà applicato un tasso di interesse pari al TUS. Rimane comunque fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

Articolo 11) - L'esclusione è deliberata dall'assemblea straordinaria con la maggioranza dei due terzi (2/3) del capitale sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio che:

a - non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e, in genere, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali quando l'inadempimento sia di particolare gravità;

b - compia atti gravemente pregiudizievoli agli interessi ed alle finalità della società consortile;

c - abbia cessato la propria attività, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito o sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Il socio non ha diritto al voto nella deliberazione che riguarda la sua esclusione, fatta in ogni caso salva la facoltà di esporre in assemblea le proprie ragioni.

In caso di esclusione per i fatti di cui sopra, la società potrà ritenere la partecipazione del socio escluso con la

facoltà di esperire ogni ulteriore azione per risarcimento danni.

Articolo 12) - Gli azionisti consorziati hanno l'obbligo della riservatezza nell'utilizzo dei dati, notizie, informazioni riguardanti l'attività di ricerca della società.

In caso di recesso od esclusione di un azionista, tale obbligo permane a suo carico anche dopo la perdita dello status di socio; all'azionista uscito dalla compagine societaria è fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, direttamente e/o indirettamente, le conoscenze utilizzate dalla società nello svolgimento della sua attività, o da questa derivanti, alle quali il medesimo azionista abbia avuto accesso fino al momento della perdita del suo status.

A norma e con le modalità di legge, la Società può emettere obbligazioni prevedendone la facoltà di conversione in azioni sociali, solo tra i soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5.

ASSEMBLEE

Articolo 13) - L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli azionisti anche se non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 14) - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedessero il termine può essere portato a centottanta giorni, in questo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

Le assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma il Consiglio di Amministrazione può stabilire anche altrove il luogo dell'adunanza, purché in Italia.

Articolo 15) - Le assemblee sono convocate, su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nei modi e termini di legge.

In deroga al secondo comma dell'art. 2366 c.c. l'assemblea può essere convocata mediante avviso comunicato ai soci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Le Assemblee sono presiedute dallo stesso Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di sua assenza o impedimento, l'assemblea sarà presieduta da persona nominata dalla stessa assemblea.

L'Assemblea nominerà un segretario anche non socio e potrà scegliere eventualmente due scrutatori tra gli azionisti presenti.

Articolo 16) - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del capitale sociale; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti ed aventi diritto al voto.

L'assemblea totalitaria può deliberare anche su oggetti estranei all'ordine del giorno. Se la convocazione non è regolare o è mancata, ciascuno degli intervenuti potrà opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Se la convocazione è regolare ciascun socio potrà opporsi soltanto alla trattazione degli oggetti estranei all'ordine del giorno.

Articolo 17) - L'assemblea straordinaria delibera tanto in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

Articolo 18) - Le deliberazioni delle assemblee ordinarie debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle assemblee straordinarie debbono essere redatti da un notaio.

Articolo 19) - Le deliberazioni sono validamente prese per alzata e seduta, a meno che la maggioranza non richieda la votazione per appello nominale.

Le nomine alle cariche sociali possono avvenire per acclamazione, se nessun azionista vi si oppone.

Rientra nella competenza dell'organo amministrativo l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie.

È consentito l'intervento in assemblea tramite mezzi di televideocomunicazione.

L'Azionista potrà inoltre esprimere il proprio voto per corrispondenza, se espressamente consentito nell'avviso di convocazione.

In questo caso, dovranno essere indicate le proposte di deliberazione e allegate le schede di voto, che saranno predisposte in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea.

Quando è consentito il voto per corrispondenza non possono essere trattati argomenti estranei all'ordine del giorno.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 20) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre (3) e non superiore a sette (7).

Il presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e sono rieleggibili salvo che le norme di legge che disciplinano il potere di nomina dei rappresentanti del Comune/Provincia dispongano diversamente.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si intenderà decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza di membri del consiglio di amministrazione si applica il disposto dell'art. 2386 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione nomina un segretario, che può essere anche persona ad esso estranea.

Articolo 21) - Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

Articolo 22) - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma almeno una volta al mese e comunque tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri o dal collegio sindacale.

La convocazione con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare deve essere fatta con invito scritto e spedito almeno sette giorni prima di quello dell'adunanza, salvo i casi di urgenza per i quali l'invito può essere diramato telegraficamente, o a mezzo fax, da inoltrarsi almeno quarantotto ore prima.

Articolo 23) - Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente, e in sua assenza, dal consigliere più anziano d'età.

È consentito l'intervento in Consiglio di Amministrazione tramite mezzi di televideocomunicazione.

Articolo 24) - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli amministratori presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Tuttavia devono essere adottate con l'unanimità le delibere riguardanti:

- budget annuale;
- investimenti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano e/o del budget approvato;
- acquisto, alienazione o permuta dei beni immobili;
- assunzioni di partecipazioni o interessenze;
- deleghe di specifiche attribuzioni riguardanti poteri di straordinaria amministrazione ad uno o più consiglieri e/o altri non consiglieri.

Articolo 25) - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e, più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attribuzione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'assemblea.

Articolo 26) - Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito e nei limiti dell'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni e propri poteri al Presidente e ad altri suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori speciali o mandatari per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può anche costituire uno o più comitati speciali, tecnici o amministrativi, chiamando a farne parte anche persone estranee al consiglio stesso.

Articolo 27) - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Comitati risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro, tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal segretario.

Dei verbali possono essere rilasciate copie o estratti ai sensi di legge.

RAPPRESENTANZA

Articolo 28) - La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, nonché la firma sociale spettano al Presidente. Il Consiglio di Amministrazione, determinandone le condizioni e le modalità, potrà autorizzare alla firma sociale anche amministratori e funzionari della società.

Articolo 29) - Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 30) - Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, soci e non soci che sono rieleggibili a norma dell'art. 2397 c.c.

Ad esso si applicano tutte le norme all'uopo previste dal codice civile.

L'assemblea che nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale determina il compenso loro spettante.

È consentito l'intervento in Consiglio di Amministrazione tramite mezzi di televideocomunicazione.

BILANCIO

Articolo 31) - L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Articolo 32) - Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue:

- cinque per cento (5%) a fondo di riserva legale nei modi e nei termini di cui all'art. 2430 del codice civile;
- il rimanente alla costituzione di una apposita riserva straordinaria da utilizzare esclusivamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

Articolo 33) - In caso di scioglimento della società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Articolo 34) 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, fatta eccezione in ogni caso per le controversie in materia di pubblici servizi, di cui alla lettera a) del II comma dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 80 del 31.03.1998 e successive modifiche ed integrazioni che dovranno essere risolte dal Giudice Amministrativo, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile del distretto nel cui ambito ha sede la Società.

2. La nomina dei tre arbitri dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente e, nel caso di mancata nomina entro detto termine, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società, sempre su richiesta fatta dalla parte più diligente. Il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato, entro 20 (venti) giorni dalla costituzione, dagli arbitri di comune accordo tra loro ed in caso di disaccordo per sorteggio.

3. Il lodo si svolgerà presso la sede del Comune di Campobasso.

4. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciarsi entro 90 giorni dalla nomina del Presidente, con lodo arbitrale rituale, secondo diritto.

5. Il Collegio Arbitrale quantificherà le spese dell'arbitrato a carico della parte soccombente e potrà statuire le eventuali diverse modalità di ripartizione delle stesse.

6. Per la disciplina del procedimento arbitrale e per la decisione di esso si applicano, rispettivamente, le disposizioni contenute negli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

7. Eventuali modifiche delle superiori disposizioni riguardanti la clausola compromissoria dovranno essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

8. Rimangono escluse dal giudizio arbitrale tutte le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Articolo 35) - Per le obbligazioni sociali i soci rispondono solo nei limiti del capitale sottoscritto.

Articolo 36) - Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge.

Firmato Federica Rossi Gasparini

Agostino Longobardi Notaio